





Delibera n. 2/2019

IL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA ZES CALABRIA

Con la presenza del Presidente Andrea AGOSTINELLI e dei componenti Bianca Maria SCALET, Francesco AIELLO e Tommaso CALABRO'

PREMESSO che

- il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n.123 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" prevede, all'articolo 4, l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES";
- le ZES sono istituite su iniziativa delle regioni interessate, che individuano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del richiamato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, tali Zone nell'ambito di una proposta corredata da un Piano di sviluppo strategico;
- in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del D.L. 91/2017, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.12 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. n.47 del 26 febbraio 2018, che reca il regolamento per l'istituzione delle ZES, e ne individua, all'articolo 7 le modalità di istituzione, la durata, i criteri per la identificazione e delimitazione delle aree, le condizioni per l'accesso delle aziende, prevedendo altresì, all'articolo 8 i compiti del Comitato di Indirizzo;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2018 è stata istituita, a norma delle norme su richiamate, la ZES nella Regione Calabria;

CONSIDERATO che

ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 91/2017, il credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento di 50 milioni di euro applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

PRESO ATTO che

l'articolo 8 del su richiamato DPCM 25 gennaio 2018, n.12, nel declinare i compiti del Comitato di Indirizzo stabilisce, al ridetto articolo 8 comma 2, lett. d) e g), che il predetto Comitato di Indirizzo svolgerà ogni attività, volta ad assicurare:

 la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 5 del D.L. 91/2017; - la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto dell'agevolazioni, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti.

CONSIDERATA

Quindi l'esigenza di adottare un esplicito strumento comunicazionale inteso a fornire all'utenza interessata ogni utile informazione inerente le agevolazioni di cui al citato art. 5 del D.L. 91/2017;

VISTI

- a) il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n.123;
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.12 del 25 gennaio 2018;
- c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2018;
- d) il verbale di insediamento del Comitato di Indirizzo in data 28/3/2019;
- e) la Delibera n. 1/2019 del 28/3/2019, approvativa del Regolamento di funzionamento delle
- f) sedute del Comitato di Indirizzo della ZES Calabria;
- g) i risultati della votazione palese dei componenti del Comitato di Indirizzo nell'adunanza del 2/7/2019, conclusasi con il seguente esito: **unanimità.**

DELIBERA

di approvare la "Nota informativa sulle procedure di accesso al credito d'imposta di cui agli articoli 1, commi 98 e seguenti della 1. 28/12/2015, n. 208", che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Gioia Tauro, 2/7/2019

IL SEGRETARIO Dott. Ing. Saverio SPATAFORA

> IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI INDIRIZZO C.A. (CP) Andrea AGOSTANELLI







ZES CALABRIA Comitato di Indirizzo

NOTA INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI AGLI ARTICOLI 1, COMMI 98 e SEGUENTI DELLA L. 28/12/2015, N. 208

Nota informativa su procedure di accesso al credito d'imposta di cui agli articoli 1, commi 98 e seguenti della L. 28/12/2015, n. 208

Premessa (D.L. del 20 giugno 2017 n. 91)

Gli artt. 4 e 5 del D.L. n. 91/2017 concorrono a delineare le condizioni finanziarie, economiche ed amministrative per consentire lo sviluppo delle imprese già operanti nell'area ZES e per favorire l'insediamento di nuove imprese.

A tal fine, le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di una serie di agevolazioni.

Tuttavia, il riconoscimento delle agevolazioni stesse è dall'art. 5 del D.L. n. 91/2017 subordinato al rispetto di una duplice condizione:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Credito d'imposta (D.L. 91/2017, conv. dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123)

Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

L'operatività del credito d'imposta per le imprese del Meridione ha subito un significativo ampliamento con l'art. 7-quater della legge di conversione del D.L. n. 243/2016 (Decreto Sud), recante "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno".

L'attuale formulazione prevede un credito di imposta "potenziato", in quanto lo stesso è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, la cui percentuale varia a seconda della Regione e delle dimensioni aziendali.

Quindi, per gli investimenti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale (ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE (ad es. Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) sono previsti i seguenti massimali di intensità:

- 45% per le piccole imprese;
- o 35% per le medie imprese;
- o 25% per le grandi imprese.

Per effetto delle modifiche apportate, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, nel limite massimo (ora raddoppiato per piccole e medie imprese) per ciascun progetto d'investimento di:

- o 3 milioni di euro per le piccole imprese (in luogo del limite di 1,5 milioni);
- o 10 milioni di euro per le medie imprese (in luogo di 5 milioni);

15 milioni di euro per le grandi imprese (come resta fissato nella disciplina previgente).

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 91/2017, il credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Risultano, quindi, centrali le caratteristiche del credito d'imposta introdotto dalla legge n. 208/2015 per valutare la portata e l'operatività di tale istituto nell'ambito di una zona economica speciale. Il D.L. n. 91/2017, prevede per le imprese che operano all'interno di una ZES l'ampliamento del credito d'imposta introdotto dalla Legge di stabilità del 2016: il credito d'imposta risulta essere più consistente perché commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 2020, fino a un ammontare massimo, per ogni progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Per la ZES le agevolazioni concedibili sono quindi :

- o 45% per le piccole imprese;
- o 35% per le medie imprese;
- 25% per le grandi imprese.

con un limite massimo di investimento per tutte le imprese di 50 milioni

Comitato di Indirizzo della ZES Calabria (art 8 del D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12)

Il Comitato di Indirizzo della ZES Calabria procederà, nel rispetto di quanto previsto anche dal decreto legge n. 91/2017 e dal Piano di Sviluppo Strategico, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 29/03/2018, n. 100, a svolgere le attività di cui al comma 2, art. 8 del D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12.

In particolare, il Comitato di Indirizzo svolgerà ogni attività, eventualmente avvalendosi di organi a ciò deputati, volta ad assicurare:

- la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 5 del D.L. 91/2017 (art. 8, comma 2, lett. d) del D.P.C.M. 25/1/2018, n. 12);
- la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto dell'agevolazioni, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti (art. 8, comma 2, lett. g) del D.P.C.M. 25/1/2018, n. 12).